RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 338/85 *

I — Antefatti e fase scritta del procedimento

1. La normativa comunitaria relativa alla politica agricola comune comporta norme concernenti l'adeguamento degli importi già oggetto di fissazione anticipata, fra l'altro, nei due testi seguenti.

a) Il regolamento del Consiglio 30 luglio 1968, n. 1134, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (GU L 188, pag. 1), contempla il caso di modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro ed il valore dell'unità di conto. A tal proposito, all'art. 4, n. 1, si dispone:

« In caso di modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro ed il valore dell'unità di conto, lo Stato membro interessato adegua, utilizzando il nuovo rapporto, e fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1, paragrafo 2, i seguenti importi previsti in unità di conto se espressi in moneta nazionale nei documenti, titoli o certificati prodotti per l'applicazione della politica agraria comune o dei regimi speciali di scambio per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli:

a) gli importi fissati in anticipo per un'operazione o una parte di operazione che rimane da effettuare dopo la modifica del rapporto;

b) (...).

Tuttavia l'interessato che abbia ottenuto una fissazione anticipata per una operazione determinata ottiene, su domanda scritta che deve pervenire all'organismo competente entro 30 giorni da quello dell'entrata in vigore delle misure relative alla fissazione degli importi adattati, l'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo. »

b) D'altra parte, il regolamento della Commissione 14 maggio 1982, n. 1160, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari (GU L 134, pag. 22), determina le condizioni in cui gli importi compensativi monetari (in prosieguo: « ICM ») possono essere fissati in anticipo. Dispone a tal proposito all'art. 6, n. 1:

« Alle operazioni realizzate durante il periodo di validità del titolo si applica l'importo compensativo monetario valido il giorno in cui è stata presentata la domanda di fissazione anticipata di tale importo ».

Tuttavia, ai sensi dell'art. 7, n. 1, dello stesso regolamento,

« gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati se entra in vigore un nuovo tasso rappresentativo deciso prima che venisse presentata la domanda di fissazione anticipata. »

* Lingua processuale: l'italiano.

Il regolamento n. 1160/82 non dispone tuttavia nulla relativamente all'annullamento della fissazione anticipata degli ICM.

2. Nel corso d'una riunione dedicata ai problemi agricoli, tenuta a Bruxelles il 16 e 17 maggio 1983, il Consiglio raggiungeva un accordo, accettato dalla delegazione italiana « ad referendum », relativo fra l'altro ad una modifica dei tassi rappresentativi delle « monete verdi ». La riunione terminava il 17 maggio verso le 5 di mattina ed era immediatamente seguita da una conferenza stampa nonché da un comunicato stampa. La riserva dell'Italia veniva sciolta il 20 maggio successivo.

Il citato accordo del Consiglio ha costituito l'oggetto del regolamento del Consiglio 20 maggio 1983, n. 1223, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 21 maggio 1983 (GU L 132, pag. 33) ed entrato in vigore, in applicazione del suo art. 8, il 23 maggio successivo. Questo regolamento fissa, nel combinato disposto dell'art. 2, n. 1, e dell'allegato VII, la nuova parità della lira italiana rispetto all'ecu (1 ECU = 1 341,00 LIT) precisando che tale tasso « è applicabile a decorrere dal 23 maggio 1983 ». All'art. 4 sono dichiarate applicabili le disposizioni del citato regolamento n. 1134/68, relativo alla modifica del rapporto tra la parità della moneta d'uno Stato membro e il valore dell'unità di conto, ma con la riserva che l'art. 4, n. 1, 2° comma, di tale regolamento « si applica soltanto nella misura in cui l'applicazione dei nuovi tassi rappresentativi costituisca un pregiudizio per l'interessato ».

Con i regolamenti (CEE) 20 maggio 1983, n. 1244/83 (GU L 135, pag. 1) e (CEE) n. 1245/83 della stessa data (GU L 135, pag. 3), la Commissione ha varato un complesso di provvedimenti esecutivi relativi, fra l'altro, agli adeguamenti degli ICM fissati in anticipo, in applicazione dell'art. 7, n. 1, del citato regolamento n. 1160/82. Per l'Italia, l'adeguamento consisteva nell'attribuire il coefficiente 0 agli ICM fissati in anticipo per tutti i prodotti per il periodo dal 17 al 23 maggio 1983, ossia nell'annullare gli ICM fissati in anticipo per tale periodo (combinato disposto dell'art. 4 e dell'allegato IV bis del regolamento n. 1245/83). Per quanto riguarda la possibilità d'ottenere l'annullamento della fissazione anticipata, si stabiliva:

« Le disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applicano unicamente alle fissazioni anticipate e ai relativi certificati o titoli rilasciati (...) prima del 17 maggio 1983, per quanto riguarda i tassi rappresentativi per (...) la lira italiana (...) di cui rispettivamente agli allegati (...) VII del regolamento (CEE) n. 1223/83 » (art. 1 del regolamento n. 1244/83; tale disposizione ha sostituito l'art. 2, n. 2, del regolamento della Commissione 19 maggio 1978, n. 1054, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo e che sostituisce il regolamento (CEE) n. 937/77 (G. U. n. L 134, pag. 40).

3. Il 17 maggio 1983, alle 12,39, la società Fratelli Pardini SpA richiedeva al Ministero per il commercio estero un certificato d'importazione da paesi terzi per un quantitativo di 21 000 tonnellate di frumento tenero, con fissazione anticipata al giorno della domanda tanto del prelievo quanto degli ICM. Tale richiesta veniva accompagnata dalla costituzione di una cauzione per 98 280 000 LIT mediante fidejussione prestata dalla Banca Toscana, filiale di Lucca. L'ICM vigente in quel momento era pari a 6 403 LIT per tonnellata di frumento importato a favore dell'importatore; tale somma avrebbe

dovuto essere dedotta dall'ammontare del prelevamento da percepire all'importazione.

Con lettera 20 giugno 1983, l'impresa Pardini domandava l'annullamento del certificato di importazione e la liberazione della cauzione prestata, in base all'art. 4, n. 1, ultimo comma, del citato regolamento n. 1134/68 del Consiglio, in quanto il regolamento n. 1245/83 della Commissione avrebbe di fatto annullato la fissazione anticipata dell'ICM effettuata il 17 maggio 1983.

Con lettera del Ministero per il commercio estero del 22 ottobre 1983, tale domanda veniva respinta, in quanto l'art. 1 del regolamento n. 1244/83 della Commissione ostava all'annullamento del certificato di cui trattasi e, pertanto, la cauzione prestata doveva essere incamerata.

Con ricorso diretto al pretore di Lucca, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile (provvedimenti d'urgenza), l'impresa Pardini chiedeva che venisse ordinato alla Banca Toscana di non procedere al pagamento della somma di 98 280 000 LIT, richiesta dal menzionato Ministero a titolo di incameramento della cauzione.

Il pretore di Lucca accoglieva questa domanda con ordinanza 29 ottobre 1985, con la quale ha al tempo stesso sottoposto alla Corte, in applicazione dell'art. 177 del trattato, le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se l'art. 7, par. 1, del regolamento (CEE) n. 1160/82 debba essere interpretato nel senso che l'adeguamento degli importi compensativi monetari fissati in anticipo possa essere applicato soltanto alle prefissazioni effettuate dopo che sia intervenuta l'effettiva pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del nuovo tasso rappresentativo delle monete nazionali rispetto all'ecu.

2) In caso di risposta negativa al quesito n. 1, se l'adeguamento degli ICM previsto dall'art. 7, par. 1, del regolamento n. 1160/82 possa applicarsi alle prefissazioni effettuate prima della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del nuovo tasso rappresentativo delle monete nazionali e in tal caso, se la data da prendere in considerazione sia:

   a) quella nella quale si sia formata compiutamente la volontà politica del Consiglio di modificare il tasso rappresentativo con l'adesione di tutti i paesi membri (nel caso di specie, 20 maggio 1983) oppure

   b) quella in cui sia stata annunciata, mediante comunicato stampa, la volontà del Consiglio dei ministri CEE di adottare il nuovo tasso rappresentativo pur riconoscendo l'esistenza di una riserva formale formulata da uno Stato membro il cui scioglimento sarebbe intervenuto dopo la pubblicazione del comunicato stampa.

3) Se l'art. 4, par. 1, ultimo comma, del regolamento n. 1134/68 del Consiglio, alla luce delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 878/77 (GU L 106 del 1977) e n. 1054/78 (GU L 134 del 1978) e successive modificazioni, debba essere interpretato nel senso che l'operatore interessato possa sempre, in ogni caso, ottenere l'annullamento della fissazione anticipata del prelievo e dell'importo compensativo come pure del relativo certificato o titolo (di importazione), qualora presenti la relativa domanda entro i termini prescritti e qua-

lora sia intervenuta una modifica del tasso rappresentativo come quella disposta dal Consiglio con regolamento (CEE) n. 1223/83 (in riferimento al regolamento n. 878/77) intendendosi tale modifica equivalente alla modifica del rapporto tra la parità della moneta dello Stato membro interessato ed il valore dell'unità di conto cui si riferisce l'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68 sopra citato.

4) In caso di risposta affermativa al secondo quesito, lett. a) e al terzo, se l'art. 1, ultimo trattino, del regolamento della Commissione n. 1244/83 che comporta una modificazione dell'art. 2 del regolamento n. 1054/78 con la conseguenza di rendere possibile l'applicazione dell'art. 4, par. 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 alle sole prefissazioni effettuate prima del 17 maggio 1983 debba essere considerato inapplicabile quantomeno alle domande di annullamento di certificati prefissati dall'Italia, a partire dal 17 maggio a tutto il 20 maggio 1983, per la necessità di salvaguardare il principio del legittimo affidamento degli operatori interessati. »

4. L'ordinanza di rinvio è stata iscritta alla cancelleria della Corte il 14 novembre 1985.

In applicazione dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, osservazioni scritte sono state depositate dalla società Fratelli Pardini SpA, con gli avv. ti Giovanni Maria Ubertazzi e Fausto Capelli, del foro di Milano, dal governo italiano, rappresentato dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal sig. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, e dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Giuliano Marenco, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, con decisione 8 maggio 1987, la Corte ha deciso di rimettere la presente causa dinanzi alla quinta sezione, in applicazione dell'art. 95 del regolamento di procedura, e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni scritte

Sulla ricevibilità della domanda pregiudiziale

La *Commissione* esprime perplessità sulla ricevibilità della domanda pregiudiziale, in quanto il giudice nazionale si sarebbe rivolto alla Corte concedendo contestualmente il provvedimento d'urgenza richiesto, che era l'unico oggetto del procedimento dinanzi ad esso instaurato. L'interpretazione del diritto comunitario non può pertanto essere d'alcuna utilità al pretore, il quale per l'appunto non fa valere che tale interpretazione possa essere utile per il procedimento d'urgenza, ormai da lui definito. Il pretore ha invece richiesto una pronuncia alla Corte perché ritiene che essa possa essere utile ai fini del giudizio di merito, il quale non è stato tuttavia sinora promosso e che, inoltre, deve esserlo dinanzi ad un giudice diverso.

Sulla prima e seconda questione

La ricorrente ed il governo italiano propongono di risolvere la prima e la seconda questione nel senso che l'adeguamento degli ICM fissati in anticipo può essere applicato soltanto alle prefissazioni effettuate dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del nuovo tasso rappresentativo. Invece, la Commissione ritiene che l'adegua-

mento possa estendersi a tutte le prefissazioni effettuate posteriormente alla decisione materiale del Consiglio di modificare il tasso rappresentativo.

1. La società *Fratelli Pardini SpA* sostiene che gli ICM possono subire variazioni solo dopo che i nuovi tassi rappresentativi (verdi) siano già effettivamente in vigore e non soltanto siano oggetto di una decisione del Consiglio. Ciò risulta dall'art. 7 del regolamento n. 1160/82 della Commissione, ai sensi del quale gli ICM fissati in anticipo sono adeguati se « entra in vigore » un nuovo tasso rappresentativo.

Nella fattispecie, poiché i nuovi tassi rappresentativi sono entrati in vigore, per l'Italia, il 23 maggio 1983 (combinato disposto dell'art. 2, n. 1, e dell'allegato VII del regolamento n. 1223/83), gli ICM fissati in anticipo non potevano essere adeguati prima di tale data. Conseguentemente, l'adeguamento degli ICM disposto il 20 maggio 1983 ha in realtà retroagito, per quanto concerne la prefissazione effettuata il 17 maggio 1983.

La società Pardini sostiene a questo proposito che l'art. 7 del regolamento n. 1160/82 costituisce una deroga al disposto dell'art. 6 dello stesso regolamento, ai sensi del quale l'ICM da applicarsi è quello valido il giorno in cui è stata presentata la domanda di fissazione anticipata. Ne consegue che l'art. 7 dev'essere interpretato prudentemente, tenuto conto delle condizioni precise e tassative cui esso è soggetto. Tale disposizione dev'essere interpretata non nel senso che gli ICM fissati in anticipo sono adattati a decorrere dal momento in cui un nuovo tasso rappresentativo è stato deciso dal Consiglio, ma nel senso che sono adattati da quando un nuovo tasso rappresentativo entra in vigore. La condizione per l'adeguamento non è quindi la delibera del Consiglio, ma l'entrata in vigore dell'atto nel quale la delibera trova la sua formulazione giuridicamente vincolante.

A ciò si aggiunge, per quanto riguarda la fattispecie, che nella riunione del Consiglio del 16-17 maggio 1983, i regolamenti che fissano i nuovi tassi verdi non erano ancora stati approvati, in quanto il Consiglio aveva ritenuto di doverli adottare mediante procedura scritta, dopo che i testi fossero stati messi a punto. Inoltre, la pretesa delibera del 17 maggio 1983 era stata approvata dall'Italia solo « ad referendum ». Poiché la riserva dell'Italia è stata sciolta il 20 maggio 1983, la delibera formale, sotto il profilo politico, va considerata adottata solo a tale data.

La società Pardini ricorda inoltre che, secondo l'art. 191 del trattato, l'entrata in vigore dei regolamenti è soggetta alla condizione della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* Ciò significa che, anche se la delibera del Consiglio fosse stata già definitivamente approvata da tutti gli Stati membri, non sarebbe stato possibile modificare i tassi rappresentativi né effettuare un nuovo allineamento degli ICM prima della data di pubblicazione.

Non può interpretarsi l'art. 7 del regolamento n. 1160/82 nel senso che esso apporti una deroga all'art. 6 del regolamento medesimo, nel caso in cui gli operatori comunitari abbiano avuto notizia delle modifiche dei tassi di conversione agricola. Ciò è confermato dal fatto che la Commissione ha affrontato per la prima volta il problema di speculazioni che potrebbero prodursi tra la data dell'accordo politico in campo agromonetario e la pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale, della normativa formalmente adottata, con il regolamento 11 novembre 1985, n. 3152, recante modalità d'applicazione del

regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU L 310, pag. 1).

Infine, la società Pardini rileva che i regolamenti della Commissione 20 marzo 1983 non contengono alcuna motivazione relativa al pericolo di speculazione, il che costituisce violazione dell'art. 190 del trattato. Tale normativa viola anche il principio di proporzionalità, dato che essa era diretta ad evitare un rischio anziché a fronteggiare una turbativa in atto.

2. Il *governo italiano* ricorda in primo luogo che in forza dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 1160/82, l'importo compensativo prefissato resta insensibile alle variazioni che dovessero intervenire durante il periodo di validità del titolo d'importazione. Tale regola, diretta a garantire l'affidamento dell'operatore, consente tuttavia un'eccezione, in forza dell'art. 7, n. 1, del medesimo regolamento, nel senso che gli ICM fissati in anticipo sono adeguati se entra in vigore un nuovo tasso rappresentativo deciso prima che venisse presentata la domanda di fissazione anticipata.

Tenuto conto del principio dell'affidamento e delle esigenze derivanti dalla certezza del diritto, sembra che l'art. 7, n. 1, vada interpretato nel senso che l'adeguamento riguardi soltanto gli ICM prefissati dopo l'entrata in vigore del nuovo tasso rappresentativo. Ne consegue che nella fattispecie l'adeguamento non potrebbe riguardare l'importo compensativo prefissato al 17 maggio 1983 dato che il nuovo tasso rappresentativo è entrato in vigore il 23 maggio successivo.

Peraltro, anche ritenendo che l'adeguamento sia soggetto solo alla condizione che il nuovo tasso rappresentativo venga deciso prima della presentazione della domanda di fissazione anticipata — anche se entra in vigore dopo tale data —, anche in tal caso l'adeguamento sarebbe escluso nella fattispecie, posto che la decisione del Consiglio di modificare i tassi rappresentativi è intervenuta nello stesso giorno (17 maggio 1983) di presentazione della domanda da parte dell'operatore interessato.

In definitiva, reputa il governo italiano che la prima questione meriti soluzione affermativa, di tal che la seconda diverrebbe senza oggetto. In via subordinata, sostiene che l'adeguamento degli ICM è legittimo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1160/82, qualora la decisione di modifica dei tassi rappresentativi, pur entrata in vigore dopo, sia intervenuta prima della domanda di prefissazione. Conseguentemente, la Commissione non avrebbe legittimamente potuto procedere all'azzeramento degli ICM per l'Italia prima del 23 maggio 1983, data di entrata in vigore del regolamento n. 1223/83, che modificava i tassi rappresentativi. In nessun caso, l'azzeramento avrebbe potuto essere applicato alle domande di prefissazione presentate il 17 maggio 1983, nello stesso giorno in cui è stata decisa la modifica di tali tassi.

3. La *Commissione* ritiene che la prima e la seconda questione mirino a sapere se il termine « deciso », di cui all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1160/82, faccia riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del regolamento che fissa il nuovo tasso rappresentativo, ovvero se sia sufficiente la decisione « materiale » del Consiglio, non ancora formalizzata in un regolamento.

Va accolta la seconda ipotesi. Lo scopo della normativa in materia è infatti di impedire che gli operatori possano beneficiare di

prefissazioni ai vecchi importi a partire dal momento in cui essi non possano più nutrire ragionevoli dubbi sulla prossima entrata in vigore e sulla consistenza dei nuovi. Permettere queste prefissazioni comporterebbe un gran numero di richieste per operazioni senza rischio a spese del FEAOG.

La Commissione chiarisce a tal proposito che trascorre necessariamente un certo lasso di tempo tra il momento della decisione « materiale » del Consiglio e quello in cui la decisione è formalizzata in un regolamento, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore. La decisione materiale è immediatamente nota agli operatori che, attraverso i mezzi d'informazione e le organizzazioni professionali, seguono l'esito delle riunioni del Consiglio. Siccome la prefissazione degli ICM consente di assicurarsi l'importo vigente nel giorno della domanda, gli operatori possono essere tentati di affrettarsi a presentare delle domande di prefissazione, approfittando del lasso di tempo intercorrente tra la decisione materiale e la sua formale presa d'effetto.

Stando così le cose, non è contrario al principio del legittimo affidamento impedire che gli ICM siano prefissati al tasso in vigore più favorevole, nell'attesa che le nuove decisioni adottate entrino in vigore.

In conclusione, la Commissione propone di risolvere nel modo seguente la prima e la seconda questione:

« L'art. 7, par. 1, del regolamento (CEE) n. 1160/82 va interpretato nel senso che l'adeguamento degli importi compensativi monetari fissati in anticipo riguarda le richieste di fissazione anticipata posteriori alla decisione sostanziale del Consiglio di modificare il tasso rappresentativo, a prescindere dall'esistenza di una riserva " ad referendum " da parte della delegazione di uno Stato membro. »

Sulla terza e quarta questione

La ricorrente nel giudizio nazionale ed il governo italiano propongono di rispondere alla terza e quarta questione nel senso che le fissazioni anticipate effettuate fra il 17 e il 20 maggio 1983 possono essere annullate a seguito di domanda presentata nei termini, con la conseguenza che sono inapplicabili le disposizioni contrarie del regolamento n. 1244/83. Invece, la Commissione ritiene che tali fissazioni anticipate non possano essere annullate e che questa impossibilità d'annullamento sia compatibile con il principio del legittimo affidamento.

1. La società *Fratelli Pardini SpA* ricorda che, nel caso in cui il prelievo o la restituzione e gli ICM vengano adeguati ai nuovi tassi rappresentativi, gli operatori per i quali sono mutati i termini dell'operazione hanno facoltà di rinunciarvi, in forza dell'art. 4, n. 1, ultimo comma, del regolamento n. 1134/68. Tale disposizione è contenuta in un regolamento del Consiglio e nella gerarchia delle fonti comunitarie essa assume dunque un rango tale che non può essere scalfita da atti normativi della Commissione.

L'annullamento dell'operazione costituisce un rimedio contro la modifica monetaria intervenuta, onde impedire che essa rechi pregiudizio agli interessati che avessero ottenuto la fissazione anticipata. La norma menzionata ha quindi effetto a favore di tutti gli operatori che altrimenti dovrebbero subire i pregiudizi connessi alle variazioni monetarie. Essa deve operare dal momento in cui siano divenuti operanti i nuovi tassi e le nuove parità.

Disponendo, con il regolamento n. 1244/83, che potessero essere annullati solo i certificati rilasciati prima del 17 maggio 1983, la Commissione ha ridotto il campo d'applicazione dell'art. 4, n. 1, ultimo comma, del regolamento n. 1134/68 ed ha tolto agli operatori un diritto che è stato loro attribuito da un regolamento del Consiglio. Il regolamento n. 1244/83 è dunque invalido per violazione di un principio fondamentale dell'ordinamento comunitario.

Tale regolamento è invalido anche per difetto di motivazione, in quanto manca la benché minima giustificazione a conforto di una disposizione contrastante con la superiore normativa del Consiglio. La motivazione appariva a maggior ragione necessaria in quanto si trattava nella fattispecie di sopprimere un diritto fondato sul principio dell'affidamento legittimo.

Risulta inoltre per analogia con l'art. 1, n. 2, del citato regolamento n. 3152/85 che il comunicato stampa, per essere produttivo di effetti giuridici, deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. L'impresa Pardini avrebbe quindi avuto il diritto di chiedere l'annullamento del certificato d'importazione, in considerazione del fatto che al 17 maggio 1983 nessun comunicato stampa era stato segnalato sulla Gazzetta ufficiale.

Infine, la normativa della Commissione viola il principio di proporzionalità, in quanto un operatore che chieda l'annullamento del certificato di prefissazione è sicuramente un operatore che non è stato al corrente della possibile variazione degli importi al momento della domanda di prefissazione. Non può quindi imputarglisi di perseguire fini speculativi con la sua domanda d'annullamento.

In conclusione, la società Pardini ritiene che il regolamento n. 1244/83 è invalido nella parte che esclude l'applicabilità dell'art. 4, n. 1, ultimo comma, del regolamento n. 1134/68 ai certificati prefissati prima del 17 maggio 1983. La domanda di annullamento deve esser proponibile per tutti i certificati prefissati prima della data di pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale, della variazione dei tassi rappresentativi monetari avvenuta il 23 maggio 1983.

2. Il *governo italiano* sottolinea che in forza della regola generale di cui all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1134/68 del Consiglio, l'interessato ha diritto di ottenere l'annullamento dell'operazione e la conseguente restituzione della cauzione, ove l'adeguamento monetario reagisca sull'operazione di cui trattasi. Tale norma applica il principio della tutela del legittimo affidamento. Tuttavia, l'art. 1, ultimo trattino, del regolamento n. 1244/83 della Commissione limita la possibilità d'annullamento nella fattispecie dei certificati o titoli rilasciati prima del 17 maggio 1983.

Sembra che sussistano seri dubbi sulla legittimità di tale disposizione. Ed infatti non pare si possa superare la seguente alternativa: a) o l'adeguamento degli ICM non riguarda l'importo prefissato con la domanda presentata il 17 maggio 1983, ed allora l'operazione di importazione avrebbe dovuto restare insensibile alle successive variazioni per ciò che concerne l'ICM prefissato; b) ovvero l'adeguamento riguarda anche l'importo prefissato con la domanda 17 maggio 1983 ed allora non pare potersi legittimamente negare il diritto all'annullamento della fissazione e del certificato, con restituzione della cauzione, conformemente all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1134/68.

3. La *Commissione* espone che, con la terza e quarta questione, viene chiesto in sostanza se le norme che prevedono la possibilità di chiedere l'annullamento dei titoli di importazione in seguito alla modifica dei tassi

rappresentativi siano contrarie al principio del legittimo affidamento, nel caso in cui esse vadano interpretate nel senso di negare la facoltà di chiedere l'annullamento nella fattispecie.

L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1134/68 si riferisce al caso di modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro e il valore dell'unità di conto. Tale disposizione prevede l'adeguamento dei soli importi previsti in unità di conto ed espressi in moneta nazionale (prelievi, restituzioni). Invece, essa non riguarda gli ICM che non sono previsti in unità di conto ma direttamente in moneta nazionale.

Il regolamento n. 1223/83 del Consiglio introduce limitazioni e possibilità di deroga all'art. 4 del citato regolamento n. 1134/68. La minore ampiezza della facoltà di annullamento si spiega per il fatto che la modifica dei tassi rappresentativi non è un evento improvviso come quello della modifica tra parità e unità di conto. D'altra parte, il regolamento n. 1223/83, richiamando il regolamento n. 1134/68, consente l'annullamento in seguito all'adeguamento dei soli importi previsti in unità di conto, e non anche degli ICM, previsti in moneta nazionale. Ne consegue che né il regolamento n. 1134/68, né il regolamento n. 1223/83 interessano la vicenda del ricorrente nel giudizio nazionale.

La differenza di trattamento tra prelievi e restituzioni, da una parte, e ICM, dall'altra, è formale e non sostanziale.

Infatti, nella fattispecie, gli ICM prefissati sono stati adeguati dalla Commissione a partire dal 17 maggio 1983 tenendo conto che a partire da tale data gli operatori sapevano che nuovi importi sarebbero entrati in vigore nei giorni seguenti.

Invece, prelievi e restituzioni prefissati sono stati adeguati dagli Stati membri e gli operatori hanno potuto ottenere l'annullamento della prefissazione e del titolo solo se richiesti prima del 17 maggio 1983, ossia prima che fosse prevedibile la modifica dell'importo di cui trattasi.

In conclusione, la Commissione propone la seguente soluzione alla terza e quarta questione:

« Né il regolamento (CEE) n. 1134/68, né il regolamento (CEE) n. 1223/83 prevedono la possibilità di annullare il certificato di importazione in seguito all'adeguamento degli importi compensativi monetari fissati in anticipo. Questa mancanza di possibilità di annullamento non è contraria al principio del legittimo affidamento. »

III — Risposte ai quesiti della Corte

Sul procedimento sommario ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile

Il *governo italiano* rileva che, quando non penda ancora la causa per il merito (ante causam), il pretore può dare i provvedimenti necessari vuoi immediatamente (inaudita altera parte), con « decreto », vuoi dopo aver disposto la citazione delle parti interessate, con ordinanza (ordinanza). Nella prima ipotesi, che è quella della fattispecie, il pretore è tenuto a fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé; a tale

udienza, egli con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti immediati (art. 670 del codice di procedura civile). In tal caso, si deve ritenere che il procedimento sommario sia da considerare concluso quando il pretore abbia fissato l'udienza di comparizione delle parti ed in tale udienza abbia, con ordinanza, confermato, modificato o revocato il provvedimento precedentemente reso.

Tuttavia la fattispecie in esame è particolare in quanto il pretore, violando la legge processuale, ha concesso il provvedimento urgente « inaudita altera parte », ma ha omesso di fissare l'udienza di comparizione delle parti. In una simile ipotesi, secondo la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, si può ritenere che il procedimento d'urgenza non possa ancora considerarsi concluso, permanendo nel pretore — fino a che non sia iniziato il giudizio di merito — il potere di convocare le parti al fine di confermare, modificare o revocare il provvedimento d'urgenza anteriormente adottato.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'escludere l'impugnabilità dei provvedimenti d'urgenza emessi ex art. 700 del codice di procedura civile, in quanto essi non hanno contenuto decisorio, bensì hanno natura cautelare e strumentale, essendo destinati ad esaurire la loro funzione con la decisione di merito.

Invece, giurisprudenza e dottrina ammettono che il provvedimento d'urgenza adottato dal pretore sia modificato o revocato dallo stesso pretore, fin quando non sia iniziato il giudizio di merito. Infatti, i provvedimenti d'urgenza sono emessi « rebus sic stantibus » e quindi debbono poter essere modificati o revocati, anche da parte dello stesso pretore, qualora i presupposti di fatto o di diritto siano mutati.

Il governo italiano aggiunge che, se il pretore che ha emesso il provvedimento d'urgenza non è competente per la causa di merito, egli deve in ogni caso fissare un termine perentorio entro il quale deve essere iniziato il giudizio di merito. Il provvedimento d'urgenza concesso « ante causam » viene meno se il giudizio di merito non è iniziato nel termine stabilito ovvero se detto giudizio, pur tempestivamente promosso, poi si estingue senza pervenire ad una decisione di merito.

Sulla competenza della Corte a pronunziarsi sulle questioni pregiudiziali

1. La società *Fratelli Pardini SpA* sostiene che il provvedimento cautelare concesso dal pretore « ante causam » e « inaudita altera parte » può essere revocato o modificato esclusivamente dallo stesso giudice, fino a che la procedura nel merito non sia stata attivata; secondo un certo indirizzo giurisprudenziale, lo stesso pretore può revocare o modificare il provvedimento d'urgenza anche dopo l'introduzione del procedimento di merito, finché il giudice competente per il merito non abbia deciso sul complesso della causa con decisione collegiale.

Stando così le cose, si può eventualmente pensare che l'interpretazione richiesta sia necessaria all'ulteriore esame della situazione e all'eventuale revoca della misura concessa.

Si può inoltre considerare che il termine « giurisdizione », di cui all'art. 177 del trattato, riguarda, al di là della persona dei singoli giudici investiti della controversia, l'ufficio nel suo complesso, ossia il complesso dei giudici tra i quali, per ciascuna fattispecie processuale, sono distribuite le diverse funzioni che conducono fino alla decisione sul merito. Conseguentemente, il potere di ricorrere alla Corte ex art. 177 spetterebbe

non solo al giudice che decide la causa nel merito, ma anche al giudice che prepara la decisione (il giudice istruttore) o che ne anticipa certi effetti in via cautelare.

Ne consegue che, nella fattispecie, il pretore potrà sempre, d'ufficio o su richiesta della parte interessata, revocare o modificare il provvedimento concesso, tenendo conto della pronuncia pregiudiziale della Corte. Il pretore è anche legittimato a richiedere l'intervento della Corte di giustizia per consentire al giudice di merito di disporre in via anticipata di tutti gli strumenti interpretativi.

2. Il *governo italiano* ritiene che il pretore di Lucca, che non l'ha fatto, potrebbe ancora fissare l'udienza di comparizione delle parti per decidere con ordinanza sulla modifica o revoca del provvedimento già adottato, fin quando non sia iniziato il giudizio di merito.

In tale ipotesi non sembra possa negarsi che l'interpretazione pregiudiziale richiesta alla Corte di giustizia possa tornare utile al pretore per la « sua » decisione di conferma, modifica o revoca del provvedimento d'urgenza già adottato. Ne deriva che la domanda pregiudiziale dovrebbe esser ritenuta ricevibile e la Corte di giustizia competente a decidere su tale domanda.

Sul meccanismo delle fissazioni anticipate

a) *Sull'ambito di applicazione del regolamento n. 1134/68 rispetto a quello del regolamento n. 1160/82*

1. Ad avviso del *governo italiano* i due regolamenti del Consiglio 30 luglio 1968, n. 1168 e della Commissione 14 maggio 1982, n. 1160/82, hanno un ambito di applicazione analogo, per quanto concerne l'adeguamento conseguente alle variazioni monetarie.

Ed invero, il regolamento del Consiglio 26 aprile 1977, n. 878/77, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (GU L 106, pag. 27), per le operazioni da effettuare nell'ambito della politica agricola comune, ha sostituito (art. 1) le parità ufficiali delle varie monete con i tassi cosiddetti rappresentativi (« tassi verdi ») ed ha previsto (art. 4, n. 1) l'applicabilità delle disposizioni del regolamento n. 1134/68. L'art. 4, n. 2, ha reso applicabile l'art. 4, n. 1, 2° comma, del regolamento n. 1134/68 « (...) soltanto nella misura in cui l'applicazione dei nuovi tassi rappresentativi costituisca un pregiudizio per l'interessato ».

Il regolamento della Commissione 14 maggio 1982, n. 1160/82, dopo aver [art. 1, n. 2, lett. b)] ricompreso il tasso rappresentativo tra gli elementi che compongono l'ICM, stabilisce all'art. 7, n. 1, che gli ICM fissati in anticipo sono adeguati « se entra in vigore un nuovo tasso rappresentativo (...) ». Orbene, ove l'adeguamento degli ICM fissati in anticipo determini per l'operatore un pregiudizio, si rende applicabile — tramite l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 878/77 — la disposizione dell'art. 4, n. 1, 2° comma, del regolamento n. 1134/68, relativa all'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo.

2. La *Commissione* espone che l'art. 4 del regolamento n. 1134/68 concerne l'ipotesi di modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro e il valore dell'unità di conto. Invece l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1160/82 si riferisce all'ipotesi di entrata in vigore di un nuovo tasso rappresentativo (« moneta verde »).

La differenza essenziale fra i due testi è che l'art. 4 del regolamento n. 1134/68 prevede l'adeguamento di importi previsti in unità di conto, cioè importi che sono fissati in ecu nei regolamenti comunitari. Invece l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1160/82 prevede l'adeguamento degli ICM che, nei regolamenti comunitari, non sono fissati in ecu, ma direttamente in moneta nazionale.

b) *Sull'ambito d'applicazione del regolamento n. 1244/83 rispetto a quello dell'art. 4 del regolamento n. 1223/83*

1. Il *governo italiano* ritiene che il regolamento della Commissione 20 maggio 1983, n. 1244, a quanto sembra, sia diretto a dare esecuzione all'art. 4 del regolamento del Consiglio 20 maggio 1983, n. 1223.

Tuttavia, per la fissazione anticipata degli ICM, l'annullamento di tale fissazione e del relativo certificato o titolo ha come presupposto l'esistenza di un pregiudizio dell'operatore.

Sotto tale profilo non pare che la Commissione avesse alcuna base giuridica per escludere, in via generale ed astratta, l'applicabilità dell'art. 4, n. 1, ultimo comma, del regolamento n. 1134/68 alle fissazioni anticipate ed ai relativi certificati o titoli rilasciati, per l'Italia, prima del 17 maggio 1983, come invece la Commissione medesima ha fatto con il suo regolamento n. 1244/83. Occorreva invece valutare, caso per caso, se l'adeguamento degli ICM fissati in anticipo avesse determinato un pregiudizio per l'operatore interessato, ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1223/83 del Consiglio.

2. La *Commissione* conferma che il suo regolamento n. 1244/83 effettivamente mira a dare esecuzione all'art. 4 del regolamento n. 1223/83 del Consiglio.

La base giuridica del regolamento n. 1244/83 è l'art. 6 del regolamento n. 1223/83 del Consiglio. È per errore che il secondo « visto » del regolamento n. 1244/83 si riferisce all'art. 5 (e non all'art. 6) del regolamento n. 1223/83.

c) *Sulla possibilità di annullamento delle fissazioni anticipate di ICM*

1. Ad avviso del *governo italiano*, da quanto esposto, risulta che in caso di modifica dei tassi rappresentativi esiste la possibilità di annullamento della fissazione anticipata degli ICM. Del resto, ai sensi dell'art. 2, n. 1, 2° comma, del regolamento n. 1160/82, l'ICM si può fissare in anticipo soltanto se sono fissati in anticipo il prelievo o la restituzione.

Ne consegue che, una volta prefissati sia il prelievo che l'ICM, i due elementi vanno considerati in modo unitario; per cui la possibilità di annullamento dell'uno (prelievo) comporta automaticamente quella dell'altro (ICM), allorché ricorrano le condizioni.

Sarebbe del resto illogico, alla luce dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1223/83, escludere l'annullamento della fissazione anticipata degli ICM quando sono state proprio le modifiche dei tassi rappresentativi (che compongono gli ICM) a determinare quel « pregiudizio » alla sussistenza del quale l'annullamento è condizionato e che il citato art. 4, n. 2, è diretto ad evitare.

2. La *Commissione* rileva che l'affidamento che gli operatori possono avere sul mantenimento dei tassi rappresentativi è valutato nello stesso modo per quanto riguarda la prefissazione tanto dei prelievi e delle restituzioni, quanto degli ICM. La differenza concerne solo i meccanismi utilizzati e dipende dal fatto che i prelievi e le restituzioni sono fissati in unità di conto, mentre gli ICM sono fissati direttamente in moneta nazionale.

Per gli ICM prefissati in moneta nazionale, infatti, l'adeguamento che la Commissione effettua in seguito alla modifica dei tassi rappresentativi è limitato nel tempo in modo da tenere conto dell'eventuale affidamento dell'operatore. Nella misura in cui l'affidamento va rispettato, non vi è adeguamento e quindi non vi può essere pregiudizio. Non sorge quindi il bisogno di prevedere l'annullabilità della prefissazione.

Invece, per i prelievi e le restituzioni, l'adeguamento, effettuato dagli Stati membri, è automatico e non tiene conto dell'affidamento dell'operatore. Di qui la necessità di prevedere una possibilità di annullamento.

Per completezza, occorre precisare che la differenza appena indicata non vale nel caso in cui il prelievo o la restituzione è prefissato contestualmente all'ICM.

La Commissione aggiunge che, tanto per prelievi e restituzioni che per gli ICM, l'affidamento dell'operatore sul mantenimento del tasso rappresentativo è stato tutelato per le domande di prefissazione presentate entro il 16 maggio 1983. Per le domande presentate successivamente si è ritenuto che gli operatori conoscessero già i nuovi tassi rappresentativi. Per gli ICM, fissati direttamente in moneta nazionale dalla Commissione, si è pertanto direttamente proceduto ad azzerarli, ma solo a partire dal 17 maggio 1983. Per prelievi e restituzioni, espressi in ecu e convertiti in moneta nazionale dagli Stati membri, la Commissione si è limitata a fissare la data ultima (entro il 16 maggio 1983) delle domande di prefissazione annullabili.

U. Everling
giudice relatore